

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 novembre 2002.

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;

Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera f), e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982;

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002;

Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e

l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

Art. 2.

Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi

1. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:

- a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
- b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
- c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.

2. I serbatoi interrati sono:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.

Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;

b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

3. Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma 1, possono essere di materiale non metallico.

4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:

a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;

b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

5. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 m³. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.

6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente

comma 5, è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.

7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:

- a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
- b) l'anno di costruzione;
- c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
- d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

Art. 3.

Condizione dei serbatoi interrati

1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Art. 4.

Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

1. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito dell'esame, motivando l'eventuale diniego.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 17 giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1° luglio 1972.

2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.

3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14235

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 ottobre 2002.

Definizione degli organici dell'Agenzia Industrie Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme di razionalizzazione nella finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), che conferisce delega al Governo per la ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6, concernenti il reimpiego del personale civile conseguente ai processi di ristrutturazione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1998, di attuazione del citato decreto legislativo n. 459 del 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme per la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, gli articoli 8 e 9, che disciplinano istituzione ed organizzazione delle agenzie, nonché l'art. 22, che istituisce l'Agenzia Industrie Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che rinvia ad un decreto del Ministro della difesa la determinazione dell'organico definitivo dell'Agenzia stessa, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità produttive;

Visti inoltre, i commi 4 e 5 del citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, che disciplinano rispettivamente l'inquadramento definitivo del personale dell'Agenzia Industrie Difesa e la restituzione al Ministero della difesa, anche agli effetti dell'eventuale messa in mobilità, dei dipendenti non rientranti nell'inquadramento definitivo, nonché i successivi comma 7, che prevede a regime la copertura